

Art. 6 - Diritto ad un processo equo

Sentenza del 1 marzo 2006 (Grande Camera), Sejdovic c. Italia, ric. n. 56581/00

Violazione dell'articolo 6 della Cedu (diritto di difesa).

La Gran Camera conferma la condanna del vecchio regime di rimessione nei termini per proporre appello avverso le sentenze di condanna contumaciali e sospende il giudizio sul nuovo art. 175 c.p.p.

La Gran Camera della Corte di Strasburgo conferma la condanna già inflitta all'Italia dalla Prima Sezione nel novembre 2004 per quanto riguarda il regime del processo contumaciale ex art. 175 c.p.p. vigente prima della novella legislativa intervenuta con la Legge n. 60 del 22 aprile 2005. In particolare, la Gran Camera riscontra come nessuna delle due condizioni che rendono legittimo, alla luce della Convenzione, il processo penale contumaciale siano integrate.

Sotto il profilo della manifestazione in modo inequivocabile della rinuncia al diritto a difendersi, la Corte rileva come, nel caso di specie, manchino totalmente fattori oggettivi in base ai quali affermare che il ricorrente si fosse volontariamente sottratto al procedimento penale; la dichiarazione di contumacia, infatti, era stata basata solo sull'assenza del ricorrente dal suo usuale luogo di dimora, con conseguenti ripercussioni anche sul principio della presunzione di innocenza (la colpevolezza del ricorrente, infatti, poteva essere affermata solo all'esito del processo penale e non in fase investigativa).

Quanto al profilo della possibilità di richiedere un nuovo procedimento penale con sufficiente certezza, la Gran Camera sottolinea come l'incertezza sussistente sulla distribuzione dell'onere della prova tra autorità procedenti e ricorrente quanto all'integrazione della condizione del "non rifiuto volontario di avere conoscenza del procedimento penale" al fine di essere ammessi tardivamente a proporre appello non può non incidere sull'effettività ed accessibilità del rimedio predisposto dal vecchio art. 175 c.p.p.

Da ultimo, la Corte sottolinea come, in assenza di una giurisprudenza interna di applicazione del nuovo art. 175 c.p.p., non le sia possibile pronunciarsi sulla convenzionalità della nuova previsione del codice di rito e come sia necessario per il Governo italiano garantire al ricorrente Sejdovic il riesame della propria posizione.

(A cura di Patrizia Salvatelli Patrizia.Salvatelli@giurisprudenza.univr.it)

Sentenza del 9 marzo 2006, Menesheva c. Russia, ric. n. 59261/00

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Cedu (diritto al giusto processo).

L'assenza di una minima parvenza di processo quanto alla condanna non appellabile ad una pena amministrativa detentiva viola il diritto al giusto processo.

La condanna a 5 giorni di prigione, inflitta alla ricorrente come pena amministrativa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, senza escussione e senza possibilità di proporre appello, viola l'art. 6 della Cedu. Il conseguente annullamento straordinario della decisione, non accompagnato da alcun risarcimento, fa permanere lo *status* di vittima della ricorrente e corrobora le affermazioni della stessa quanto al mancato riconoscimento di una minima parvenza di processo.

(A cura di Patrizia Salvatelli Patrizia.Salvatelli@giurisprudenza.univr.it)

Sentenze del 29 marzo 2006 (Grande Camera), Scordino c. Italia, ric. n. 36813/97

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Cedu (diritto alla determinazione giudiziale delle controversie ed alla

ragionevole durata del procedimento).

L'applicazione retroattiva della L. 359/1992 sull'espropriazione viola il diritto alla determinazione giudiziale delle controversie civili e l'inadeguatezza del risarcimento concesso in base alla Legge Pinto dai giudici italiani costituisce un'ulteriore violazione del diritto alla ragionevole durata del procedimento.

La Grande Camera della Corte di Strasburgo conferma la condanna inflitta all'Italia dalla Prima Sezione nel luglio del 2004. In primo luogo, la Grande Camera rileva come l'applicazione retroattiva della Sezione 5 bis della Legge n. 359/1992 (che sancisce nuovi, più restrittivi, criteri di determinazione dell'indennizzo dovuto in caso di espropriazione) costituisce un'indebita interferenza del legislatore nel diritto alla determinazione giudiziale della controversia sollevata dal ricorrente.

In secondo luogo, la Corte, confermando la propria competenza a giudicare l'adeguatezza del risarcimento concesso dalle giurisdizioni nazionali come indennizzo per l'avvenuta violazione della Convenzione, sottolinea come il risarcimento concesso al ricorrente, in base alla c.d. "Legge Pinto", dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria per l'eccessiva durata del procedimento sia inadeguato perché notevolmente inferiore a quanto accordabile in base ai criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo stessa. Conseguentemente, il permanere dello *status* di vittima del ricorrente costituisce un'aggravante nella violazione dell'art. 6 della Cedu.

Da ultimo, si sottolinea come, a partire da alcune decisioni del 26 gennaio 2004 (ossia successive ai fatti di causa), la Cassazione italiana ha esplicitamente affermato che l'applicazione della Legge Pinto deve avvenire alla luce dei criteri risarcitori elaborati dalla Corte Edu.

(A cura di Patrizia Salvatelli Patrizia.Salvatelli@giurisprudenza.univr.it)

Sentenza del 6 aprile 2006, Stankiewicz c. Polonia, ric. n. 46917/99

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Cedu (diritto al giusto processo).

L'applicazione rigida della previsione normativa per cui le pubbliche autorità soccombenti in un procedimento civile sono esonerate dal rimborsare le spese legali sostenute dalla parte privata vittoriosa (rigida applicazione esclusa anche dalla Cassazione polacca) viola il diritto al giusto processo.

(A cura di Patrizia Salvatelli Patrizia.Salvatelli@giurisprudenza.univr.it)

Sentenza del 12 aprile 2006 (Grande Camera), Martinie c. Francia, ric. n. 58675/00

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Cedu (diritto al giusto processo e ad una pubblica udienza).

L'assenza di un'udienza pubblica nei procedimenti di controllo giudiziale dei conti davanti alla Court of Audit e la posizione di privilegio dell'Avvocato di Stato violano il diritto al giusto processo.

La Grande Camera della Corte di Strasburgo, investita della questione dalla Seconda Sezione ex art. 30 della Convenzione, condanna la Francia per le modalità in cui si svolgono i procedimenti di controllo giudiziale dei conti degli enti pubblici (nel caso di specie, un liceo). In particolare, la Corte, dopo aver confermato l'interpretazione restrittiva dei criteri elaborati nel caso *Pellegrin c. Francia* ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 6 della Cedu ai procedimenti riguardanti i pubblici dipendenti, sancisce che, nel caso di specie, l'impossibilità per il ricorrente di richiedere una pubblica udienza innanzi al giudice di appello (la *Court of Audit*), dopo che anche il procedimento davanti al *Regional Audit Office* si era svolto senza regime di pubblicità a causa della sua tecnicità, viola l'art. 6 della Cedu.

Un'ulteriore violazione di tale previsione deriverebbe dalla posizione privilegiata dell'Avvocato di Stato, il quale, essendo presente alle udienze ed essendo messo preventivamente a conoscenza della relazione del *reporting judge*, sarebbe in

grado di incidere in modo significativo sulla posizione del ricorrente.

(A cura di Patrizia Salvatelli Patrizia.Salvatelli@giurisprudenza.univr.it)

Sentenza del 20 aprile 2006, I.H. e altri c. Austria, ric. n. 42780/98

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Cedu (diritto al giusto processo) e § 3 let. a) (diritto alla conoscenza dell'accusa) e b) (diritto del tempo a difesa).

La riqualificazione giuridica dell'accusa in giudizio, fermo restando l'accertamento dei fatti, integra una violazione dell'art. 6 della Cedu perché il detrimento al diritto di difesa subito dal ricorrente non è colmato davanti alla giurisdizione superiore, la quale, nel caso di specie, non ha il potere di riesaminare i fatti.

(A cura di Patrizia Salvatelli Patrizia.Salvatelli@giurisprudenza.univr.it)

Sentenza del 27 aprile 2006, Sannino c. Italia, ricorso n. 30691/03

Costituisce violazione dell'art. 6 della Convenzione e comporta responsabilità per lo Stato membro il fatto che le autorità giurisdizionali non intervengano per tutelare un imputato che non riceve la giusta assistenza legale da parte degli avvocati nominati d'ufficio

Il sig. Sannino, condannato dal Tribunale di Napoli a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta, lamenta la violazione del diritto ad un processo equo ed al doppio grado di giurisdizione per non avere avuto una adeguata assistenza da parte dei legali nominati d'ufficio dal Tribunale e di non avere potuto interporre appello avverso la decisione di primo grado per non avere avuto conoscenza della stessa.

In particolare, il legale nominato d'ufficio dal Tribunale non avrebbe mai avuto piena conoscenza della nomina e sarebbe stato sostituito per tutta la durata del processo da altri difensori d'ufficio nominati di volta in volta i quali non avrebbero mai avuto conoscenza degli atti processuali e non avrebbero mai chiamato a testimoniare i testi a discarico.

La doglianza relativa all'art. 6 della Convenzione viene accolta dalla Corte, la quale ritiene che dal § 3 di questa disposizione discenda "un obbligo in capo alle autorità interne di reagire al fine di garantire l'effettività della rappresentanza dell'accusato" (così, espressamente § 54). Obbligo che, nella specie, non sarebbe stato adempiuto dai magistrati precedenti ed avrebbe avuto effetti assai pregiudizievoli quanto al diritto di difesa dell'accusato.

Vengono, invece, respinti i profili relativi alla violazione dell'art. 7 e dell'art. 2 del protocollo 7, in quanto assorbiti.

(A cura di Federico Furlan federico.furlan@unimib.it)

Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Sentenza del 18 aprile 2005 Dickson c. Regno Unito ricorso n. 44362/04 - Non violazione artt. 8 (diritto alla vita privata e familiare) e 12 (diritto di fondare una famiglia). Legittimo il rifiuto di accedere all'inseminazione artificiale per un padre detenuto

La Corte di Strasburgo ha ritenuto che non fosse lesivo dei diritti 8 e 12 della Convenzione il rifiuto delle autorità inglesi ad autorizzare un detenuto e sua moglie ad accedere all'inseminazione artificiale. I giudici, premettendo che la condizione di detenuto comporta necessariamente la limitazione della possibilità di avere contatti con il mondo esterno che in questo caso si riflette anche sulla possibilità di concepire un bambino, concludono che l'accesso a tali tecniche di procreazione non costituisca un diritto dei detenuti ma rientri tra le obbligazioni positive degli stati che possono avviare

tali passi eccezionali qualora questo non contrasti con gli interessi generali.

Nel rigettare tale richiesta le autorità inglesi hanno tenuto particolarmente in conto la natura e la lunghezza della pena inflitta all'aspirante padre che non gli avrebbe permesso di stare vicino al nascituro e delle difficoltà che avrebbe incontrato la madre a causa dell'assenza prolungata del coniuge.

La decisione è stata presa a stretta maggioranza ed è accompagnata da diverse opinioni dissenzienti

Sentenza 7 marzo 2006, Evans c. Regno Unito, ric. n. 6339/05

Non violazione dell'articolo 8 della Convenzione

Ritiro del consenso all'impianto di embrioni

Il caso viene proposto all'attenzione della Corte da Natallie Evans che, insieme al suo compagno di vita, nel 2001 inizia un trattamento di fecondazione in vitro. Tale decisione viene presa dalla coppia dopo aver scoperto che la donna soffre di una sindrome pre - cancerosa alle ovaie. La ricorrente decide così, prima di subire l'ovariectomia, di iniziare il trattamento di fecondazione assistita. In base alla legislazione inglese entrambi i futuri possibili genitori possono ritirare il consenso al trattamento sino al momento dell'impianto degli embrioni nell'utero. Nel 2002 la coppia si lascia e il compagno della ricorrente ritira il proprio consenso all'impianto. La Corte, pur comprendendo la situazione umana in cui versa la ricorrente che non potrà essere sottoposta all'impianto e quindi non potrà avere altre occasioni di avere figli con il proprio corredo genetico, riconosce un ampio margine di apprezzamento statale, in un ambito nel quale non esiste una concordanza di vedute. Spetta eventualmente al parlamento nazionale valutare la possibilità di modificare la norma sul ritiro del consenso, facendo per esempio arretrare tale possibilità al momento prima del concepimento dell'embrione.

(a cura di Diletta Tega, tega@giuri.unibo.it)

Art. 10 - Libertà di espressione

Sentenza del 25 aprile 2006, Stoll v. Switzerland, ric. n. 69698/01.

Violazione dell' art. 10 della Cedu.

Gli affari di politica estera non limitano la libertà di espressione.

La Corte di Strasburgo sanziona la Svizzera per aver condannato un giornalista che aveva pubblicato degli atti segreti relativi ai negoziati tra il Congresso ebraico mondiale e le banche svizzere, sul risarcimento delle vittime dell'Olocausto i cui possedimenti erano rimasti nei conti svizzeri. Ribadendo che la libertà d'espressione può essere soggetta a delle limitazioni solo quando ciò risulti necessario per salvaguardare l'ordine democratico, nel caso di specie i giudici europei ritengono che la materia oggetto della pubblicazione fosse rilevante per l'interesse pubblico - poiché al centro dell'attenzione di un dibattito nazionale - e pertanto potenzialmente divulgabile. Nonostante il ruolo del corpo diplomatico vada salvaguardato, in casi simili i media svolgono la loro funzione di "cane da guardia" che, nel bilanciamento degli interessi, prevale su quelli di politica estera.

(a cura di Mina Tanzarella, minatanzarella@yahoo.it)

Sentenza del 02 maggio 2006, Aydin v. Turkey, ric. n. 50692/99.

Violazione dell' art. 10 della Cedu.

Se i simboli religiosi non sono oltraggiati la libertà d'espressione non incontra limiti.

La Turchia aveva condannato l'autore di un romanzo pubblicato nel 1992 e che aveva come oggetto la realtà religiosa islamica. L'idea sostenuta nel libro era che la religione legittimasse le ingiustizie sociali sulla base dell'affermazione "è la volontà di Dio". La Corte di Strasburgo, pur riconoscendo i toni forti contenuti nel testo e che attaccano la sfera politico-sociale religiosa, ritiene violato l'art. 10 della Convenzione in quanto non si ravvisano attacchi gratuiti ai simboli sacri, in particolare a quelli musulmani. I lettori del romanzo non si sentirebbero in tal caso offesi da un commento caustico che riguarda la propria religione, pertanto non sarebbe corretto limitare il diritto dell'autore a manifestare il proprio pensiero sull'argomento.

(a cura di Mina Tanzarella, minatanzarella@yahoo.it)

Art. 11 - Libertà di riunione e di associazione

Sentenza del 21 febbraio 2006, Tüm Haber Sen Cinar c. Turchia, ric. n. 28602/95

Violazione dell'articolo 11 della Convenzione

Tutela della libertà di fondare un sindacato di funzionari pubblici

Il ricorrente è un cittadino turco che ha fondato un sindacato, attivo tra il 1992 e il 1995, e oggi disciolto. Gli iscritti al sindacato, circa 40000, erano dipendenti pubblici, impiegati soprattutto nel settore postale e della telefonia. Le autorità turche provvedono allo scioglimento del sindacato sostenendo che i dipendenti statali non possono né fondare né essere iscritti ad un sindacato, in assenza di uno statuto giuridico previsto per legge per tale tipologia di sindacati. La Corte ritiene che la Turchia abbia violato l'art. 11 della Convenzione: lo scioglimento del sindacato risulta infatti una misura non proporzionata in mancanza di elementi che dimostrino una minaccia per lo Stato, nonché una violazione sia della Convenzione internazionale sul lavoro sia della Carta sociale europea.

(a cura di Diletta Tega, tega@giuri.unibo.it)

Sentenza del 2 marzo 2006, Izmir Savaş Karşıtları Derneği c. Turchia, ric. n. 46257/99

Violazione dell'articolo 11 della Convenzione

Tutela della libertà di riunione pacifista

Il caso nasce dal ricorso di componenti di un'associazione pacifista in base ad una condanna penale riportata per aver ommesso di richiedere al ministero dell'Interno l'autorizzazione per alcuni membri dell'associazione di recarsi all'estero. Le autorità turche sostengono che la disposizione di legge (peraltro abrogata nel 2004) che obbliga alla richiesta dell'autorizzazione all'espatrio non va considerata come una limitazione della libertà di associazione e di riunione, ma deve essere apprezzata piuttosto nel contesto della protezione diplomatica assicurata ai cittadini turchi all'estero. La Corte non condivide la posizione delle autorità turche, peraltro unico caso in seno ai paesi membri del Consiglio d'Europa a prevedere tale disposizione: infatti la misura prevista dalla legge consiste in un'autorizzazione e non in una semplice dichiarazione, inoltre tale obbligo non sussiste che per i cittadini turchi membri di un'associazione. Tale misura viene ritenuta sproporzionata in una società democratica.

(a cura di Diletta Tega, tega@giuri.unibo.it)

Art. 1 del Protocollo 1 - Protezione della proprietà

Sentenza del 12 aprile 2006, Stec e altri c. Regno Unito, ricc. nn. 65731/01 e 65900/01

Non violazione del diritto alla protezione della proprietà considerato congiuntamente al divieto di discriminazione di cui all'art. 14 della Cedu.

Diversa età di uomini e donne nel godimento di benefici pensionistici.

Rapporti fra l'art. 14 della Cedu e il Protocollo 14.

La Corte ritiene che sia giustificabile la previsione legislativa inglese relativa a due benefici pensionistici che prevede una diversa età di uomini e donne per il loro godimento, almeno fino a che mutamenti di ordine sociale ed economico non avranno fatto venire definitivamente meno la posizione di svantaggio economico della donna nel mondo del lavoro.

La decisione sembra molto importante ed innovativa.

La nozione di "proprietà" protetta dall'art. 1 del Protocollo 1, fino ad oggi, era limitata alle proprietà già esistenti nel patrimonio della persona, e non si estendeva a tutelare l'aspettativa di beni futuri. La Corte, in realtà, precisa che la protezione convenzionale non include il diritto ad acquistare la proprietà di un bene (nel caso, i benefici pensionistici), ma aggiunge che se uno Stato decide di creare dei benefici o un programma pensionistico deve farlo in modo compatibile con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione.

Secondo l'opinione concorrente del giudice Borrego Borrego, una simile presa di posizione della Corte di Strasburgo implica l'entrata in vigore del Protocollo n. 12 in una sfera molto importante, quella della sicurezza sociale, nei confronti di una Parte contraente, quale è la Gran Bretagna, che non lo ha ancora ratificato. L'art. 1 del Protocollo n. 12 introduce, come è noto, un divieto di generale discriminazione che, al contrario di quello previsto dall'art. 14 della stessa Cedu, non è legato al godimento di un diritto previsto dalla Cedu, e afferma che: "1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. 2. Nessuno può costituire oggetto di una discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica che sia fondata segnatamente sui motivi menzionati nel par. 1". Il Protocollo n. 12 è entrato in vigore il 1° aprile del 2005 negli undici Paesi del Consiglio d'Europa che lo hanno ratificato, e ad oggi il numero delle ratifiche ammonta a tredici.

(a cura di Elisabetta Lamarque elisabetta.lamarque@univr.it)

Art. 2 del Protocollo 1 - Diritto all'istruzione

Sentenza del 7 febbraio 2006, D.H. e altri c. Repubblica ceca, ric. n. 57325/00

Non violazione del diritto all'istruzione, considerato congiuntamente al divieto di discriminazione di cui all'art. 14 della Cedu.

Istruzione dei bambini Rom nella Repubblica ceca.

La Corte ritiene che la prassi dell'invio, nella Repubblica ceca, di molti bambini Rom a scuole per bambini con bisogni speciali non integri una discriminazione nel godimento del diritto all'istruzione, osservando come le regole che governano l'assegnazione dei bambini alle scuole speciali non si riferiscono all'origine etnica degli allievi, ma perseguono il legittimo scopo di adattare il sistema dell'istruzione scolastica ai bisogni, alle attitudini o alle disabilità dei bambini.

Una delle opinioni dissenzienti, quella del giudice Cabral Barreto, osserva come, secondo un accreditato rapporto internazionale posto all'attenzione della Corte, anche bambini Rom di intelligenza media e medio-alta sono spesso inviati alle scuole speciali sulla base di test psicologici studiati senza tenere conto delle specificità dell'etnia Rom, con il

risultato che l'80/90% degli allievi di queste scuole speciali sono Rom.

(a cura di Elisabetta Lamarque elisabetta.lamarque@univr.it)

Forum di Quaderni Costituzionali



i Costituzionali